Sentenza: n. 27 del 28 gennaio 2010

Materia: enti locali - comunità montane

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articoli 117, comma quarto, 119 della Costituzione e principio di

leale collaborazione

Ricorrente: Regione Liguria

Oggetto: articolo 76, comma 6 bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113.

Esito: parziale accoglimento

Estensore nota: Caterina Orione

La disposizione, di cui la ricorrente asserisce l'illegittimità costituzionale, recita: "Sono ridotti dell'importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 22011 i trasferimenti erariali a favore delle comunità montane. Alla riduzione si procede intervenendo prioritariamente sulle comunità che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare. All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze."

Secondo la Regione Liguria, il disposto legislativo statale violerebbe l'autonomia finanziaria delle regioni sancita costituzionalmente in quanto la riduzione dei trasferimenti erariali non consentirebbe un adeguato esercizio delle funzioni delle comunità montane, enti soggetti alla potestà legislativa regionale. Inoltre la previsione di un rigido criterio altimetrico per individuare le comunità montane da escludersi, rivestirebbe carattere di irragionevolezza, in quanto non consentirebbe di operare una scelta che tenga conto delle particolari ragioni oggettive di disagio, fattori che la regione invece deve considerare nell'esercizio delle proprie competenze in materia. Infine viene censurato l'inosservanza del principio di leale collaborazione per ciò che attiene l'attuazione della disposizione, in quanto questa avviene con l'esclusione delle regioni.

La Corte, richiamata la propria giurisprudenza in tema, respinge la censura relativa alla presunta violazione dell'articolo 119 della Costituzione, poiché la ricorrente non ha suffragato le proprie affermazioni con la dimostrazione che la decurtazione dei trasferimenti erariali impedisca lo svolgimento delle funzioni delle comunità montane, al cui finanziamento devono provvedere le regioni ed i comuni. Peraltro in forza della legislazione statale costituita dal vigente testo unico degli enti locali, le comunità montane non sono connotate quali enti necessari, ma hanno carattere meramente strumentale, per cui le funzioni loro attribuite potrebbero essere dal legislatore regionale allocate in capo ad altri

soggetti. Pertanto una disposizione finanziaria come quella impugnata, deve essere considerata quale legittima volontà del legislatore statale di coordinare la finanza pubblica, senza alcun detrimento delle prerogative regionali.

Illegittima costituzionalmente per violazione della competenza residuale ex articolo 117, comma quarto della Costituzione spettante alle regioni, è invece la previsione del criterio altimetrico indicato, in quanto non è consentito al legislatore nazionale incidere in modo univoco e rigido nell'indicazione di criteri per un riordino che spetta all'autonoma discrezionalità ponderata del legislatore regionale in un quadro non auto applicativo di indicatori.

E' altresì violata la stessa competenza regionale costituzionalmente attribuita, nella previsione legislativa che non consente un'intesa preventiva in sede di Conferenza unificata per l'individuazione di criteri da adottare per la riduzione del fondo destinato alle comunità montane, in quanto l'esistenza stessa di queste per ciò che attiene la loro articolazione e funzionamento è strettamente connesso, per cui non si può prescindere dal coinvolgimento delle Regioni qualora si tratti di misure finanziarie nazionali riconducibili al contenimento della spesa pubblica.